



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Provveditorato Regionale della Sicilia

Ufficio I – Affari generali

PRAP SICILIA

Nr. _____ del _____ . _____

Viale Regione Siciliana Sud-Est, 1555
90128 Palermo, Tel. (091)7799111
pec: prot.pr.palermo@giustiziacerit.it

Ai Direttori degli II.PP. della Regione
LORO SEDI

Ai Direttori degli Uffici del PRAP
SEDE

e, p.c.

- Alle Segreterie regionali delle OO.SS. Comparto Sicurezza
- S.A.P.Pe. E-mail: sappesicilia2023@libero.it
 - O.S.A.P.P. E-mail: osappnuovasicilia@gmail.com
 - U.I.L. P.A. Polizia Penitenziaria E-mail: sicilia@polpenuil.it
 - Si.N.A.P.Pe E-mail: segnazsinappesicilia@virgilio.it
 - U.S.P.P.E-mail: sicilia@uspp.it
 - C.I.S.L. F.N.S. E-mail: fn.sicilia@cisl.it
 - C.G.I.L.-F.P./P.P. E-mail: fp@cgilsicilia.it
 - F.S.A. (C.N.P.P.) E-mail: segreteriaregionalecnpp@gmail.com

Oggetto: CAR ex art. 3 comma 15 ANQ sottoscritto il 5.10.2023 - Trasmissione nuovo Regolamento CAR.

Si comunica che si sono conclusi in data 20 novembre 2023 i lavori della contrattazione decentrata afferente all'aggiornamento del regolamento CAR alle previsioni del nuovo A.N.Q. sottoscritto il 5.10.2023.

Tanto premesso si trasmette il nuovo Regolamento CAR sottoscritto il 20.11.2023.

IL PROVVEDITORE VICARIO
Dirigente Penitenziario
Dott.ssa Milena Marino

AMS CISE
g

CGIL

SAPPE &



SINDACATO

USAP

OSAPP

OSAPP

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA SICILIA

CGIL

Regolamento
Commissione Arbitrale Regionale ex art. 3, comma 15 A.N.Q. per
il personale non dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria -
triennio contrattuale 2019 - 2021, sottoscritto il 5 ottobre 2023

Sezione I

Compiti, composizione della Commissione Arbitrale Regionale e validità sedute

Punto 1 Compiti, definizioni, generalità.....2

Punto 2 Tentativo di conciliazione3

Punto 3 Validità della seduta.....3

Punto 4 Prerogative dei componenti.....4

Punto 5 Processo verbale.....4

Sezione II

Attivazione della Commissione Arbitrale Regionale

Punto 6 Richiesta di attivazione.....5

Punto 7 Convocazione.....7

Sezione III

Attività della Commissione Arbitrale Regionale: esame, votazione e deliberazione

Punto 8 Voto e deliberazione.....8

Punto 9 Astensione.....9

Punto 10 Ricorso alla Commissione Centrale di Garanzia di cui all'art. 29, comma
3 D.P.R. 164/029

Punto 11 Sospensione feriale10

oooooooooooooooooooo

ANZI CUL

C611 M

USPP Oly

SAPPO &



SINAPPE

Ministero della Giustizia

U14

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA SICILIA

or

ozzob
g

Sezione I

Compiti, composizione della Commissione Arbitrale Regionale e validità sedute

Punto 1.

Compiti, definizioni, generalità

1. La Commissione Arbitrale Regionale è chiamata a deliberare in materia di:
 - a. applicazione degli accordi decentrati regolarmente stipulati negli Istituti penitenziari della Regione, nonché - ai sensi del comma 15, lett. a) del vigente A.N.Q. - nella Scuola di Formazione di San Pietro Clarenza insistente sul territorio del Distretto provveditoriale;
 - b. corrispondenza degli accordi decentrati periferici al Protocollo di Intesa Regionale ed ai principi e criteri determinati dal vigente A.N.Q., con funzioni di garanzia;
 - c. soluzione dei conflitti instauratisi in sede di applicazione degli accordi decentrati.
2. L'attivazione della Commissione Arbitrale Regionale è preceduta dal tentativo di conciliazione fra le parti.
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione di cui al comma 20 dell'art. 3 dell'A.N.Q., la Commissione Arbitrale Regionale deve essere convocata ed è competente a valutare l'ammissibilità delle richieste.
4. La richiesta di attivazione della Commissione Arbitrale Regionale territorialmente competente non sospende l'esecutività degli atti impugnati.
5. Per i casi di controversie in ordine all'applicazione degli accordi decentrati sottoscritti dal Provveditore regionale è competente la Commissione di Garanzia di cui all'art. 2, comma 3 del vigente A.N.Q.;
6. Ai fini del presente atto, la Commissione Arbitrale Regionale di cui all'articolo 3, comma 15 del vigente Accordo Nazionale Quadro è indicata mediante l'acronimo «C.A.R.».
7. Il Presidente della Commissione Arbitrale Regionale è il Provveditore regionale. L'incarico di Presidente Supplente e di Componente Effettivo o Supplente è conferito con decreto del Provveditore Regionale.
Per i Componenti di Parte pubblica l'incarico ha durata biennale e non è rinnovabile alla scadenza.
8. Ove nel corso dell'incarico, per impedimenti sopravvenuti, alcuno dei Componenti Effettivi non possa più continuare a far parte della Commissione, nelle more del

CGM
SAPPG
OSAPD
SIVAPPE
OSAPP
M
014



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA SICILIA

provvedimento di nomina del Sostituto, alle sedute partecipa regolarmente il Componente Supplente.

Punto 2. Tentativo di conciliazione

1. L'attivazione della C.A.R. è preceduta dalla procedura di conciliazione tra le parti ai sensi dell'art. 3, comma 20 del vigente A.N.Q..
2. Ricevuta la richiesta ed entro quindici giorni, il Provveditore Regionale attiva la procedura di conciliazione, convocando la parte che ha formulato la richiesta di attivazione della C.A.R. ed il Direttore dell'Istituto/Scuola interessato.
3. L'incontro è presieduto dal Provveditore Regionale. Un dirigente o funzionario in servizio presso il PRAP svolge la funzione di segretario e ha il compito di illustrare la questione controversa e di redigere processo verbale dell'incontro.
4. Qualora le parti raggiungano l'accordo, non si darà corso alla convocazione della C.A.R.; in caso contrario si procederà con la convocazione, seguendo le procedure previste.

Punto 3 Validità della seduta

1. Convocata la C.A.R. e come primo atto della relativa riunione, è verificata la presenza del Presidente e dei Componenti e la legittimazione a partecipare ai lavori, in quanto nominati, rispettivamente, Presidente, Supplente del Presidente e Componenti Effettivi o Supplenti della C.A.R..
Di tali operazioni ne viene dato atto nel processo verbale.
2. La riunione è valida solamente se sono presenti - oltre al Presidente o al suo Supplente - i Componenti in una percentuale non inferiore ai due terzi rispetto alla totalità del numero previsto dal Decreto provveditoriale di istituzione della C.A.R., come da tabella che si allega.
3. Ove si accerti la mancata presenza della suddetta percentuale, la C.A.R. deve essere riconvocata entro le successive 48 ore per una nuova riunione la quale sarà valida se - oltre al Presidente o suo Supplente - i Componenti saranno presenti in una percentuale non inferiore alla metà più uno rispetto alla totalità del numero di Componenti, previsto dal decreto provveditoriale di istituzione della Commissione stessa, come da tabella allegata.

Fuj COSL
OP

CG 11/11

SAPPE 3



USPP

OP

OSAPP

SIWA APE

OP

Ministero della Giustizia

UTO

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA SICILIA

4. La nuova riunione è valida se - oltre al Presidente o suo Supplente - i Componenti sono presenti in una percentuale non inferiore alla metà più uno rispetto alla totalità del numero dei Componenti, previsto dal Decreto provveditoriale di istituzione della Commissione stessa, come da tabella allegata.

5. Laddove anche in seconda convocazione non sia raggiunto il previsto numero minimo di Componenti per la validità della seduta, il Provveditore ne dà comunicazione alla Commissione Centrale di Garanzia, inviando gli atti a corredo.

Punto 4. Prerogative dei componenti

1. Ogni Componente Effettivo o Supplente della C.A.R. esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Ciascun Componente Effettivo o Supplente della Commissione decide liberamente se aderire alla richiesta di convocazione della Commissione stessa.

3. Fatti salvi i principi di cui ai commi precedenti, spetta al Componente Effettivo conferire incarico di partecipazione in sua vece al suo Supplente.

4. In caso di indisponibilità - per motivi di servizio o personali - di un Componente della Parte pubblica e del suo Supplente a partecipare ad una riunione della C.A.R., il Provveditore ha il potere di sostituire il Componente Effettivo assente con un qualsiasi altro Supplente della Parte pubblica.

In caso di indisponibilità di un Componente effettivo di una organizzazione sindacale firmataria e del suo Supplente a partecipare ad una riunione della C.A.R., il relativo Componente titolare ha il potere di sostituire il Componente Effettivo assente con un qualsiasi altro Supplente della stessa Organizzazione sindacale, previa comunicazione da far pervenire al Provveditorato Regionale prima dell'inizio della riunione della C.A.R..

5. Ai sensi dell'art. 3, comma 16 del vigente A.N.Q. i componenti di parte sindacale hanno titolo a fruire dei permessi su convocazione di cui all'art. 32, comma 4, D.P.R. 164/2002.

Punto 5. Processo verbale

1. Per ogni seduta della Commissione viene redatto il relativo processo verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i presenti al termine della seduta ed inserito nell'apposito fascicolo degli atti della C.A.R..

2. Laddove la seduta si svolga in modalità *online*, il Segretario verbalizzante della C.A.R. dà lettura pubblica del verbale ai partecipanti alla riunione.
In assenza di osservazioni il verbale si intenderà confermato dai partecipanti e sarà conseguentemente sottoscritto dal solo Segretario verbalizzante.
3. Il processo verbale contiene l'annotazione delle operazioni che il presente Regolamento espressamente individua come obbligatorie, il contenuto sommario delle deliberazioni, cui la C.A.R. è pervenuta, e la relativa motivazione.
4. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, in ogni tempo e senza alcuna formalità, può essere acquisita copia del processo verbale di cui al comma che precede.
5. Copia del processo verbale viene trasmesso alla Direzione dell'Istituto cui si riferisce la controversia in ordine alla quale è intervenuta la deliberazione, nonché alle Segreterie Regionali delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'A.N.Q..
6. Le comunicazioni consequenziali al processo verbale sono trasmesse alle OO.SS. firmatarie dell'A.N.Q..

Sezione II

Attivazione della C.A.R.

**Punto 6
Richiesta di attivazione**

1. La richiesta di attivazione della C.A.R. deve essere inviata al Provveditore Regionale e notificata - tramite p.e.c. o raccomandata A/R o consegna brevi manu regolarmente attestata - al Direttore dell'Ufficio periferico, cui è riferita la stessa richiesta di attivazione, entro il termine di quarantacinque giorni da quello in cui l'Organizzazione sindacale proponente ha avuto formale conoscenza:
 - a. della non corretta applicazione degli accordi decentrati regolarmente stipulati negli Istituti penitenziari della Regione e nella Scuola di formazione di San Pietro Clarenza (CT);
 - b. della non corrispondenza degli accordi decentrati periferici al Protocollo di Intesa Regionale ed ai principi e criteri determinati dal vigente A. N. Q., con funzioni di garanzia;
 - c. dell'instaurarsi di conflitti in sede di applicazione degli accordi decentrati.
2. Il Direttore dell'Ufficio periferico deve produrre al Provveditore, entro cinque giorni dalla notifica, le osservazioni conseguenti alla richiesta di attivazione della C.A.R., avendo cura di allegare eventuali ulteriori atti e documenti utili per la valutazione da parte della Commissione.

FAS CISE
OS APP
u. g. g.

SAPPE &



SINDACATO

USP

Handwritten signature

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA SICILIA

3. Ove il Direttore dell'Ufficio periferico non provveda all'adempimento, il Provveditore ovvero un Dirigente da lui delegato, dispone la produzione delle osservazioni e l'esibizione degli atti e dei documenti nei termini e nei modi opportuni.

4. Acquisiti gli atti di cui ai commi 2 e 3 del punto 6 Regolamento C.A.R. ed entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di attivazione della C.A.R., conformemente al punto 2 del Regolamento C.A.R., il Provveditore attiva la procedura di conciliazione, convocando la parte che ha formulato richiesta di attivazione della C.A.R. e il Direttore dell'Istituto/Scuola interessato.

5. Esperita la procedura di conciliazione senza l'avvenuto raggiungimento di un accordo, il Provveditore convoca - trasmettendo la relativa documentazione ricomprensiva del processo verbale della procedura di conciliazione - la C.A.R. con riunione da fissarsi entro i successivi 7 giorni, al fine di valutare l'ammissibilità della richiesta di attivazione rispetto alle competenze della C.A.R., di cui al punto 1, comma 1.

6. L'ammissibilità della richiesta di attivazione è subordinata alla verifica di sussistenza di:

- a. prova dell'avvenuta notifica al Direttore dell'Ufficio periferico, per il tramite di p.e.c. o raccomandata A/R o consegna brevi manu regolarmente attestata;
- b. indicazione, in maniera chiara e puntuale, dei fatti e degli elementi di diritto (riferibili, questi ultimi, esclusivamente alle previsioni dell'A.N.Q., P.I.R. e P.I.L.) sui quali la richiesta è fondata con specifico riferimento alle materie di competenza della C.A.R., come indicato in punto 1, comma 1 del presente Regolamento;
- c. allegazione della documentazione a supporto della richiesta di attivazione della C.A.R. unitamente a copia del solo accordo locale oggetto della richiesta stessa. In richiesta di attivazione devono essere elencati i documenti allegati;
- d. presentazione della richiesta entro il termine di quarantacinque giorni da quello in cui l'Organizzazione sindacale proponente ha avuto formale conoscenza:
 - della non corretta applicazione degli accordi decentrati regolarmente stipulati negli Istituti penitenziari della Regione e nella Scuola di formazione di San Pietro Clarenza (CT);
 - della non corrispondenza degli accordi decentrati periferici al Protocollo d'Intesa regionale ed ai principi e criteri determinati dal vigente A. N. Q., con funzioni di garanzia;
 - dell'instaurarsi di conflitti in sede di applicazione degli accordi decentrati;
- e. presentazione della richiesta da parte di persona esplicitamente autorizzata a produrla ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 20 del

FMS CSL
JP

SAPPG &



USFA Ouy
SINDAPE
CR

Ministero della Giustizia

ULL
G

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA SICILIA

Orf

vigente A.N.Q., secondo cui "... La Commissione si attiva su richiesta dei rappresentanti regionali delle parti o comunque di almeno una delle organizzazioni sindacali ...".

7. Sull'ammissibilità della richiesta di attivazione, la C.A.R. delibera a maggioranza assoluta (metà+1) dei Componenti.

8. Nel caso in cui la C.A.R. abbia deliberato sussistente l'ammissibilità della richiesta di attivazione e prima della conclusione della relativa seduta, il Presidente propone due nominativi - uno di parte pubblica ed uno di parte sindacale, scelti tra i Componenti della C.A.R. - con funzione di relatori incaricati dello svolgimento dell'attività istruttoria sulla controversia, da sottoporre all'approvazione della maggioranza assoluta (metà + 1) dei Componenti, mediante votazione da effettuarsi secondo le modalità previste dal comma 5 del punto 8 del Regolamento.

9. Il Provveditore dispone, entro il giorno successivo, l'affidamento dell'incarico ai due relatori individuati ex comma 8 del punto 6, per lo svolgimento dell'attività istruttoria sulla controversia.

10. Nei sette giorni dalla ricezione dell'incarico i relatori riuniscono tutti gli atti in un fascicolo numerandoli progressivamente ed apponendo su ciascun foglio la propria firma e redigono apposita relazione alla quale allegano il carteggio, trasmettendolo al Provveditore.

Punto 7. Convocazione

1. Acquisita la relazione istruttoria, il Provveditore convoca la Commissione per la deliberazione conclusiva, con riunione da fissarsi entro i successivi sette giorni, dandone notizia al Direttore dell'Ufficio periferico.

2. L'atto di convocazione contiene la data, l'ora ed il luogo in cui sarà tenuta la riunione, nonché l'argomento all'ordine del giorno e sarà diretta a tutti i Componenti Effettivi.

3. L'incontro si tiene ordinariamente in presenza presso i locali del P.R.A.P. di Palermo, ai sensi dell'art. 3, comma 28 del vigente A.N.Q..

E' facoltà dei partecipanti presenziare da remoto, provvedendo tempestivamente a darne comunicazione all'Amministrazione.

L'Amministrazione può indire la riunione in video conferenza per particolari esigenze.

4. Tutti i Componenti Effettivi ricevono, unitamente alla convocazione, copia della relazione istruttoria e degli atti allegati.

FNS CISE
CGIL
SAPPB &
OSAPP
SINAPPE
OSTP
M
D
P
S



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA SICILIA

Sezione III

Attività della C.A.R.: esame, votazione e deliberazione

Punto 8. Voto e deliberazione

1. Nel corso della seduta, i Componenti relatori illustrano brevemente la fattispecie esaminata, portano in visione ai Componenti della C.A.R. la documentazione acquisita ed espongono le conclusioni alle quali sono pervenuti.
2. Il Presidente dà la parola ai Componenti che la richiedono.
3. Il Presidente, quindi, sottopone alla votazione dei Componenti della C.A.R. le conclusioni contenute nella relazione istruttoria nonché, in aggiunta od in alternativa, uno o più quesiti atti a risolvere la controversia, desunti dall'andamento della discussione.
4. Dei quesiti formulati e della manifestazione del voto viene data puntuale illustrazione nel processo verbale della seduta.
5. Il Presidente invita il Segretario della C.A.R. ad estrarre a sorte la lettera dell'alfabeto dalla quale iniziare la votazione in ordine alfabetico e richiede a ciascun Componente di esprimere palesemente il proprio voto.
6. È concessa la facoltà a ciascun Componente di rendere esplicite le motivazioni del proprio voto, anche attraverso la produzione di un documento da allegare al processo verbale.
7. Il Presidente assicura il ruolo di terzietà che gli è proprio, astenendosi dall'esprimere il voto.
8. Durante le sedute della C.A.R. - in modalità in presenza - e, su richiesta di almeno la metà dei Componenti presenti, si dà corso al voto non palese.
9. I Componenti della C.A.R. non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nel corso delle riunioni della Commissione.
10. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 21 del vigente A.N.Q., la C.A.R. delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei Componenti presenti (come da tabella allegata) entro i successivi 20 giorni dall'acquisizione della documentazione relativa alla questione controversa, informando della decisione, che ha carattere vincolante, la Commissione Centrale istituita ai sensi dell'art. 2, comma 3 dell'A.N.Q.. Qualora la C.A.R. non raggiunga nel corso della seduta la maggioranza dei due terzi dei Componenti presenti, il Presidente aggiorna la seduta a non oltre sette giorni. Nell'ipotesi in cui anche nell'ambito della seconda convocazione la Commissione non riesca a deliberare con la maggioranza dei due terzi dei Componenti presenti, la delibera è assunta con il voto favorevole della metà più uno dei Componenti presenti.
11. L'esito della deliberazione viene annotato nel processo verbale.

F. J. C. S. I. S. I.
SAPPS
OSAPP
C. M. C. M.
S. I. N. A. P. P. E.
C. S. P. P.
O. S. P.
M. I. N. I. S. T. E. R. O. D. E. L. L. A. G. I. U. S. T. I. Z. I. A
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA SICILIA

12. La delibera della C.A.R. è immediatamente esecutiva. In caso di mancata ottemperanza o inerzia il Provveditore regionale adotta i provvedimenti necessari a garantire l'immediata concreta applicazione della delibera della C.A.R., anche ai sensi dell'art. 16 del D.L.vo 165/2001.

13. La delibera della C.A.R. è trasmessa a tutte le Direzioni degli Istituti Penitenziari della Regione ed alla S.F.A.P.

Punto 9. Astensione

1. Il Componente che ritenga di avere in qualche modo concorso, in tutto od in parte, a produrre, nello svolgimento dell'attività istituzionale, gli atti sui quali verte la controversia, si astiene dalla partecipazione ai lavori e dalla conseguente votazione.

2. Il Presidente ne prende atto e, salvo che non ritenga di sottoporre la questione alla votazione dei Componenti della C.A.R. con maggioranza assoluta (metà+1) per i casi dubbi, invita il Componente astenuto a lasciare la seduta.

3. In caso di astensione, la maggioranza dei due terzi per la votazione di cui al punto 8 è calcolata sulla base dei soli Componenti presenti e partecipanti ai lavori.

4. In ogni altro caso di motivata astensione dal voto di uno dei Componenti, le maggioranze si formeranno su tutti i Componenti presenti ai sensi dell'art. 3, comma 21 dell'A.N.Q., compreso l'astenuto e senza procedere ad alcuna modifica della composizione della Commissione.

Punto 10.

Ricorso alla Commissione Centrale di Garanzia di cui all'art. 29, comma 3 D.P.R. 164/2002

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 23 dell'A.N.Q., nell'ipotesi in cui la delibera della C.A.R. non sia condivisa dalla Parte pubblica o da ciascuna delle Organizzazioni sindacali rappresentative, la Parte pubblica o ciascuna Organizzazione sindacale rappresentativa può ricorrere alla Commissione di Garanzia di cui all'art. 29, comma 3, D.P.R. n. 164/2002.

2. Il ricorso non sospende l'esecutività della decisione.

173 1316
SAPPE
C.C.U.
SAPPE
C.C.U.

SAPPE &
C.C.U.



SINAPPE

USPP
C.C.U.

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA SICILIA

Punto 11. Sospensione feriale

1. E' prevista la sospensione feriale dei termini di convocazione della C.A.R. a decorrere dal 1° al 30 agosto dell'anno in corso, con facoltà dell'Amministrazione di effettuare le previste convocazioni entro la seconda decade del mese di settembre dell'anno in corso.

Prov. a.s.l.
S

CCIC

USPP Dep

USPP



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA SICILIA

SAPPE &

ol

SINDAPE

PR

OSAPP
PR

MAGGIORANZE

Componenti	Maggioranza qualificata - 2/3 richiesti	Maggioranza assoluta - Metà + 1 richiesta
6	4	4
7	5	4
8	5	5
9	6	5
10	7	6
11	7	6
12	8	7
13	9	7
14	9	8
15	10	8
16	11	9
17	11	9
18	12	10
19	13	10
20	13	11
21	14	11
22	15	12
23	15	12
24	16	13
25	17	13
26	17	14
27	18	14
28	19	15
29	19	15
30	20	16



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA SICILIA

Palermo, 20 novembre 2023

IL PROVVEDITORE

Dott.ssa Cinzia Calandrino

Le OO.SS.

S.A.P.Pe.

O.S.A.P.P.

U.I.L. P.A. Polizia Penitenziaria

Si.N.A.P.Pe.

U.S.P.P.

C.I.S.L. F.N.S.

C.G.I.L. F.P./P.P.

F.S.A.-C.N.P.P.

Cinzia Calandrino

Corrado Balsano

Marco J. J. J.

Stefano J. J.

Stefano J. J.

Stefano J. J.

Stefano J. J.